

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

ATTORE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

CONVENUTO

Oggi **9.7.2025**, alle ore **9.55**, innanzi al [REDACTED], sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. **ZARRILLO ANTIMO**

Il Giudice

Dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente. Dà atto che l'avv. Zarrillo discute oralmente la causa riportandosi alle proprie deduzioni e conclusioni.

All'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza alle ore 15,15.

Il Giudice

Alle ore 15,15 il giudice legge la sentenza, assente il difensore del ricorrente che ha rinunciato a comparire.

Il Giudice



N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. **ZARRILLO**
ANTIMO e dell'avv. **IODICE ANTONIO**

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588)

RESISTENTE NON COSTITUITO

OGGETTO: Pubblico impiego Retribuzione professionale docenti. Carta elettronica docenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.4.2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione.

La parte ricorrente ha premesso che aveva stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze con il Ministero dell'Istruzione, come da prospetto analitico riportato nell'atto introduttivo.

Ha allegato che in tali periodi non le era stata corrisposta la cd. "retribuzione professionale docenti" prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 - per la somma di € 1.472,46 - corrisposta dal MIM esclusivamente ai docenti in ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato aventi scadenza al 31 agosto e al 30 giugno, come indicato nella Nota Ministeriale "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2013".

La parte ricorrente ha dedotto, in diritto, di avere subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato ovvero per lo svolgimento di supplenze



Pertanto, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 2018 - e nella successiva pronuncia conforme: n. 31149/2019 del 28.11.2019 -, non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze saltuarie.

In merito al *quantum debeatur*, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda nella misura indicata nelle conclusioni del ricorso pari a €1.472,46, che non essendo contestata dall'amministrazione resistente, viene posta a fondamento della decisione .

IL TRIBUNALE,

nella persona del Giudice Unico, dott.ssa [REDACTED], definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così giudica:

- Accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente con contratti a tempo determinato, per i periodi indicati in ricorso; per l'effetto condanna il Ministero convenuto, nella persona del Ministro *pro tempore*, al versamento in favore della parte ricorrente, a tale titolo, della somma di € 1.472,46, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

Bologna, il 9/7/2025

Il Giudice

